

REGIONE LOMBARDIA



LAGHI
ALSERIO, ANNONE, GARLATE, LARIO,
MONTORFANO, MEZZOLA, OLGINATE,
PUSIANO, SEGRINO.

CONSORZIO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

Sede legale: c/o "Villa Monastero" Via Polvani, 2 – 23829 Varenna (LC)

Cod. Fisc. 92045550131

Sede Amministrativa di Varenna

+39.0341.815017

+39.0341.814842

Sede Amministrativa di Menaggio

+39.0344.34161

+39.0344.32816

E-mail: consorziolario@libero.it

Sito internet: www.consorziolario.it

Sede Amministrativa di Varenna (LC): Piazza Venini – 23829 Varenna (LC)

Sede Amministrativa di Menaggio: Piazzale V. Emanuele, 4 – 22017 Menaggio (CO)

DIRETTIVA 1/2005

DEL 14.04.2005

**PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL DEMANIO LACUALE
E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA**

(LEGGE REGIONALE 29.10.1998 N. 22 e s.m.i.)

La presente direttiva esplicativa ha per finalità una specifica indicazione per l'applicazione del REGOLAMENTO per la valorizzazione e promozione del demanio lacuale e della navigazione interna come previsto dall'art. 59 dello stesso regolamento.

Articolo 1

ONERI CONCESSORI (ART. 21 REGOLAMENTO)

1. Il canone è dovuto da subito anche per le opere, se la costruzione delle stesse è prevista nella domanda di concessione (anche se si intende costruire in un momento successivo al rilascio della concessione inerente l'area). Il concessionario che intenda costruire in un momento successivo rispetto al rilascio della concessione dell'area, al fine di non pagare il canone relativo all'opera fin da subito, può chiedere la concessione per la costruzione in un secondo momento.
2. La L.R. 22/98 disciplina l'ammontare della garanzia che deve prestare il concessionario (Articolo 11 comma 3 quinquies): due annualità per le concessioni di durata superiore ai 15 anni e una annualità per le concessioni di durata inferiore. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori rinuncia alle garanzie inferiori ai 300 euro. Le direttive (DIR 45) stabiliscono che il rapporto concessorio non può essere perfezionato se non vengono prestate le suddette garanzie.
3. L'ammontare del canone di concessione è determinato in base alle tabelle A, B e C. Il Canone di Concessione è calcolato distintamente per il valore dell'area concessa (Tab. B) e per il valore della singola opera o singola struttura (la superficie di riferimento della singola opera o singola struttura da utilizzare come base di calcolo è quella lorda commerciale di cui è definita la specifica destinazione d'uso), eventualmente già realizzata (Tab. C). Per le sole concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico e corrisponde al valore del solo spazio occupato dell'unità di navigazione (Tab. A).
4. Il canone per le sole concessioni di boe, campi boa e ormeggi è effettuato con le formule indicate nella tabella A della L.R. 22/98, ovvero:

$$O \times C \times V \times G \times I$$

TABELLA A

CANONI MINIMI PER CONCESSIONI D'ORMEGGI SINGOLI
--

I canoni minimi della presente tabella sono comprensivi di aree e strutture

Canone annuale ormeggio singolo di unità di navigazione per ogni mq - O	Dal 1 Gennaio 2002	Canoni minimi annuali in deroga alla dimensione dal 1 Gennaio 2002
<i>In zona portuale:</i>		
In acqua	€20,00	€200,00
In campi boa delimitati	€16,00	€200,00
A terra	€18,00	€200,00
<i>Fuori dalla zona portuale:</i>		
In acqua e a terra	€25,00	€250,00

Concessionario – C	Coeff.
Fruitore ordinario	1,0
Operatore nautico professionale per le finalità della sua attività	0,7
Azienda pubblica, o privata a maggioranza pubblica, per le finalità istituzionali	0,7
Ente o associazione senza fini di lucro per finalità sociali	0,5
Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali	0,5

Coefficiente Comunale valori medi Immobiliari - V	Coeff.
Variabile per Comune	Decreto regionale

Coefficiente Variabile gestione associata - G	Coeff.
Variabile da 0,7 a 1,3	variabile

L'indice Istat è aggiornato ai sensi dell'Articolo 11 com. 3 bis della L.R 22/98.

5. Per differenziare le diverse tipologie di concessionario anche nell'arco del tempo, i canoni minimi in deroga alle dimensioni vanno applicati prima della moltiplicazione dei coefficienti C, V, G e I e comunque deve essere superiore al canone minimo annuo di concessione stabilito in 100,00 €.
6. Il canone delle concessioni minori o maggiori è uguale alla somma del canone area + canone struttura/e, effettuato con le formule indicate nelle tabelle B e C della L.R. 22/98, ovvero:

$$A \times C \times F \times U \times V \times I \times G \text{ (area)} + A \times C \times F \times V \times I \times G \text{ (singola struttura)}$$

TABELLA B

CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI – CANONI PER AREE IN ACQUA E A TERRA

Canone annuale per tipo di area al mq - A	Unità di misura	Dal 1 Gennaio 2002	Canoni minimi in deroga alle dimensioni dal 1 Gennaio 2002
<i><u>Zona portuale e fuori zona portuale:</u></i>			
Area a terra o in acqua	mq	€6,00	€240,00
Area privata a terra invasa dall'acqua	mq	€3,00	€130,00
Impianti a rete con diametro fino a 25 cm	ml	€6,00	€250,00
Impianti a rete con diametro maggiore di 25 cm	ml	€9,00	€250,00
Palo o struttura similare	cad	€10,00	€130,00

Concessionario – C (*)	Coeff.
Fruitore ordinario	1,0
operatore nautico professionale per le finalità della sua attività	0,7
azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali	0,7
Ente o associazione senza fini di lucro per le finalità sociali	0,5
Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali	0,5

(*) coefficiente basato sulla qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione

Fruibilità - F (**)	Coeff.
Uso privato o non indiscriminato	1,0
Uso produttivo di reddito	1,0
Attività senza fini di lucro	0,8
Uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile	0,5
Uso pubblico gratuito e generalizzato	0,1
Uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione	0,1

(**) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità pubblica dell'area dopo il rilascio della concessione

Utilizzo – U	Coeff.
Superficie nuda	1,0
Solo sottosuolo o attraversamento aereo	0,5

Coefficiente Comunale valori medi Immobiliari - V	Coeff.
Variabile per Comune	Decreto regionale

Coefficiente Variabile gestione associata - G	Coeff.
Variabile da 0,7 a 1,3	variabile

L'indice Istat è aggiornato ai sensi dell'Articolo 11 com. 3 bis della L.R 22/98.

TABELLA C

CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI – CANONI PER LA SOLA STRUTTURA

Canone annuale per tipo di area al mq – A	Unità di misura	Dal 1 Gennaio 2002	Canoni minimi annuali in deroga alle dimensioni dal 1 Gennaio 2002
Strutture portuali			
Dighe, moli, pontili e altre strutture d'attracco galleggianti o di facile rimozione.	mq	€25,00	€200,00
Dighe, moli, pontili e altre strutture d'attracco inamovibili o di difficile rimozione.	mq	€35,00	€300,00
Edifici commerciali - capannoni al servizio del porto cantiere nautico (1).	mq	€4,00	€300,00
Strutture di contenimento per darsene, barriere frangiflutti	mq	€10,00	€300,00
Parcheggi per auto e unità di navigazione, passi carrai, banchine, scivoli d'alaggio e altre pertinenze urbanizzate, gru, scale a lago.	mq	€3,00	€200,00

Canone annuale per tipo di area al mq – A	Unità di misura	Dal 1 Gennaio 2002	Canoni minimi annuali in deroga alle dimensioni dal 1 Gennaio 2002
Strutture commerciali e produttive			
Edifici (1),	mq	€10,00	€200,00
Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione.	mq	€10,00	€200,00
Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo.	mq	€5,00	€200,00
Parcheggi per auto, passi carrai e altre pertinenze urbanizzate.	mq	€4,00	€200,00
Impianti di carburante, serbatoi e impianti collegati.	mq	€7,00	€200,00
Pannelli pubblicitari e di segnalazione (ogni 0,01 mq di pannello)	mq	€3,00	€130,00
Strutture residenziali e comunali			
Edifici (1),	mq	€5,00	€200,00
Giardini e parchi.	mq	€2,00	€200,00
Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione.	mq	€8,00	€200,00
Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo.	mq	€4,00	€200,00
Parcheggi per auto, passi carrai e altre pertinenze urbanizzate.	mq	€3,00	€200,00
Plateatico, cortile, loggiato e simili. Terrazzi e cortiletti a lago Scalette su giardini	mq	€3,00	€200,00
Altre strutture			
Muri di contenimento, difese arginali e simili (costruiti sul confine demaniale) (2).	mq	€1,00	€130,00
Riempimenti e risagomature solo con terra.	mq	€2,00	€200,00
Riempimenti e risagomature con strutture cementizie o altro simile.	mq	€3,00	€200,00
Piazze, passeggiate, sentieri, piste ciclabili.	mq	€2,00	€200,00
Capanni da caccia (3), bird watching e simili	cad.	€500,00	€500,00

(1) La superficie di riferimento degli immobili da utilizzare come base di calcolo è quella lorda commerciale.

(2) Queste strutture non pagano il canone per l'area.

(3) Il capanno da caccia si intende compreso di corredo standard sino a 50 stampi da richiamo.

Concessionario – C (*)	Coeff.
Fruitore ordinario	1,0
operatore nautico professionale per le finalità della sua attività	0,7
azienda pubblica, o privata a maggioranza pubblica, per le finalità istituzionali	0,7
Ente o associazione senza fini di lucro per le finalità sociali	0,5
Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali	0,5

(*) coefficiente basato sulla qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione

Fruibilità - F (**)	Coeff.
Uso privato o non indiscriminato	1,0
Uso produttivo di reddito	1,0
Uso per attività senza fini di lucro	0,8
Uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile	0,5
Uso pubblico gratuito e aperto a tutti indiscriminatamente	0,1
Uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione	0,1

(**) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità pubblica dell'area dopo il rilascio della concessione

Coefficiente Comunale valori medi Immobiliari - V	Coeff.
Variabile per Comune	Decreto regionale

Coefficiente Variabile gestione associata - G	Coeff.
Variabile da 0,7 a 1,3	variabile

L'indice Istat è aggiornato ai sensi dell'Articolo 11 com. 3 bis della L.R 22/98.

7. Per quanto concerne la definizione del Coefficiente Variabile di gestione associata – G saranno definiti dei valori variabili da 0,7 a 1,3 come previsto dalla L.R. 22/1998 articolo 11 comma 3-ter. Comunque quando tale coefficiente sarà di valore inferiore a 1,0 verrà definita un'opportuna convenzione o accordo di programma, richiamata nel Disciplinare di Concessione.
8. Per differenziare le diverse tipologie di concessionario, di fruibilità e di uso dell'area, anche nell'arco del tempo, i canoni minimi in deroga alle dimensioni vanno applicati prima della moltiplicazione dei coefficienti C, F, U, V, G e I e comunque deve essere superiore al canone minimo annuo per ogni tipologia di concessione (area e struttura) stabilito in 100,00 €.
9. Per quanto riguarda il canone delle strutture:
 - a. Qualora vi sia n.1 struttura, il canone annuo per la struttura è calcolato con la formula $A \times C \times F \times V \times I \times G$ (tabella C); se l'importo risultante è inferiore al minimo fissato per la fattispecie che interessa, il canone per la struttura deve essere uguale al detto minimo.
 - b. Qualora vi siano più strutture, si procede alla quantificazione dei singoli canoni e
 - se la loro somma è inferiore al canone minimo tra quelli delle strutture considerate, si applica il canone minimo massimo tra quelli previsti per le tipologie;
 - se la loro somma è superiore al canone minimo tra quelli delle strutture considerate, il canone per le strutture è dato dalla somma dei canoni di tutte le strutture considerate.
10. Per quanto riguarda il canone delle aree, qualora vi sia un'area demaniale e un'area privata invasa dall'acqua, si procede alla quantificazione dei singoli canoni e:
 - se la loro somma è inferiore al canone minimo tra quello delle due aree considerate, si applica il canone minimo massimo tra quello previsto per l'area demaniale;
 - se la loro somma è superiore al canone minimo tra quello delle due aree considerate, il canone per le aree è dato dalla somma dei canoni delle singole aree considerate.
11. Per quanto riguarda il canone per le concessioni per boe d'ormeggio in campi boa delimitati ai sensi dell'articolo 8 del regolamento si applica il canone di € 16,00 come previsto dalla tabella A "canoni minimi per concessioni d'ormeggi singoli".
12. Per quanto riguarda il canone per le concessioni per boe d'ormeggio in un piano boe previsto nell'articolo 9 comma 5 del regolamento si applica il canone di € 25,00 (fuori

dalla zona portuale) o € 20,00 (in zona portuale) come previsto dalla tabella A “canoni minimi per concessioni d’ormeggi singoli”.

- 13.** I criteri sopra esposti (comma 10) non sono applicabili alla fattispecie “area con pali”: in tal caso i 10 Euro previsti alla tabella B alla voce “palo o struttura similare” devono intendersi riferiti all’area con pali per mq. (circolare regionale 1/2003).
- 14.** Per la determinazione del canone, utilizzando la voce “Strutture di contenimento per darsene” contenuta nella tabella C della L.R. 22/98, occorre distinguere le due tipologie:
 - a.** Darsena coperta: si conteggia l’intera superficie lorda della darsena (muri perimetrali e superficie interna)
 - b.** Darsena scoperta: si conteggia la superficie occupata dai muri perimetrali.
- 15.** Nella voce “Strutture di contenimento per darsene” occorre ricomprendere anche le barriere frangiflutti, in quanto tipologia assimilabile.
- 16.** Per quanto concerne le concessioni di aree per i campeggi il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, può applicare un canone concessorio calcolato sulla base delle tabelle A, B, C della L.R. 22/1998, applicando il coefficiente di fruibilità “Uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile” pari a 0,5 sia per le aree che per le strutture. La domanda di concessione dovrà contenere tutte le indicazioni delle dimensioni delle singole strutture presenti nell’area richiesta (WC, docce, impianti, piazzole di sosta, bar, bungalow, strade, ...).
- 17.** Per quanto riguarda le concessioni a favore di amministrazioni pubbliche, istituti culturali, ordini religiosi, enti ecclesiastici, a società sportive iscritte al C.O.N.I., il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, vista la particolarità del concessionario, può prevedere l’applicazione del coefficiente “G” (coefficiente variabile gestione associata) nelle modalità richiamate nel comma 4 dell’articolo 21 del Regolamento.
- 18.** Il canone risultante dall’applicazione delle tabelle (L.R.22/98) è sempre arrotondato all’euro intero inferiore, come previsto dalla L.R. 22/98 Articolo 11 comma 3 bis.
- 19.** Qualora la concessione sia rilasciata nel secondo semestre dell’anno solare i canoni sono dovuti per metà.
- 20.** La L.R. 22/98 Articolo 11 comma 3 quater dispone che “In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità indipendente dalla volontà del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone è ridotto alla metà di quello applicato in via normale” qualora si verificano contemporaneamente i seguenti presupposti:
 - a.** la presenza di un evento dannoso, che normalmente è provocato da cause naturali ma che può anche essere causato dall’uomo;
 - b.** l’eccezionale gravità dell’evento, che pertanto deve essere tale da modificare in modo rilevante la realtà preesistente;
 - c.** la non volontarietà dell’evento lesivo, che non deve pertanto essere causato dal concessionario;
 - d.** l’idoneità dell’evento dannoso a vanificare almeno parzialmente l’uso del bene oggetto di concessione, alterando il parallelismo esistente tra utilizzo del bene demaniale e relativo canone.

Sicuramente gli eventi dannosi che presentano le suddette caratteristiche sono costituiti principalmente dalle calamità naturali e di portata generale (es: piene, alluvioni), riconosciute attraverso atti normativi o amministrativi, ma non si possono escludere eventi causati da terzi e di portata più limitata (es: incendio causato da altri).

Articolo 2 **SPESE DI GESTIONE** **(ART. 55 REGOLAMENTO)**

1. Per avviare il procedimento concernente il rilascio di idonea autorizzazione il richiedente, esclusa l'Amministrazione Comunale, deve versare le tariffe seguenti, per le spese di gestione (diritti postali su pagamenti bolli, Raccomandate, cancelleria, telefonate, fax, contrassegno per ormeggi, ecc.), sul c.c.p. n. 56131733 intestato a Consorzio del Lario e dei Laghi Minori – servizio tesoreria:
 - a. concessioni maggiori,? € 80,00;
 - b. concessioni minori, ? € 40,00;
 - c. campi boa ? € 40,00;
 - d. boa singola ? € 20,00;
 - e. concessioni temporanee, ? € 40,00;
 - f. concessioni di ormeggio nei porti e approdi pubblici ? € 40,00;
 - g. concessioni ordinarie senza modificazioni ? € 40,00;
 - h. manifestazioni nautiche ? € 50,00 per ogni singola manifestazione nautica anche se rilasciata in un'unica autorizzazione;
 - i. scuole nautiche ? € 50,00;
 - j. registri nautici ? € 50,00.

Articolo 3 **PORTIE ORMEGGI** **PORTI TURISTICI**

Forme di concessione e gestione

1. La costruzione e gestione di porti turistici è regolata da una concessione rilasciata con la procedura prevista per le concessioni maggiori integrata dalle regole istruttorie seguenti.
2. Il disciplinare fissa i criteri di accessibilità pubblica, i canoni di ormeggio o d'uso in modo da garantire un giusto rapporto con i servizi erogati, gli spazi dedicati all'approdo ai mezzi d'interesse pubblico, gli spazi riservati ai disabili, l'accesso alle strutture in casi di emergenze meteomarine e gli spazi dedicati allo scopo, le strutture antincendio, di pronto soccorso e di smaltimento di rifiuti.
3. Le opere portuali realizzate in seguito a concessione entrano a far parte del demanio regionale dal momento della scadenza della concessione originaria.

4. Le norme previste per costruire e gestire i porti turistici sono schematizzate nella seguente tabella per le tipologie di concessione possibili con le caratteristiche principali di ogni tipologia.

	<i>Regime di delega per Comuni lacuali</i>	<i>Gestione diretta comunale</i>	<i>Concessione maggiore</i>	<i>Concessione maggiore con canone agevolato</i>
<i>Soggetti concessionari</i>	Comuni lacuali, Consorzio	Comuni lacuali, Consorzio	Tutti	Comuni, enti, associazioni
<i>Gestore</i>	Comuni lacuali o Consorzio	Comune o Consorzio o società pubblica	Privato o pubblico	Privato o pubblico
<i>Canone demaniale porto</i>	Nulla	Nulla	Tariffe integrali di legge	Tariffe agevolate di legge *
<i>Tariffa ormeggio</i>	Di legge (<i>canone demaniale</i>)	Condizionata ai costi di costruzione e gestione	Libera	Libera ma senza lucro
<i>Ripartizione canoni demaniali</i>	60% Consorzio 40% Regione	100% Comune	60% Consorzio 40% Regione	60% Consorzio 40% Regione
<i>Manutenzioni</i>	Fondi regionali/comunali	Comune	Concessionario	Concessionario
<i>Note</i>	Gestione ordinaria dei porti facenti parte del demanio regionale	Gestione pubblica con possibilità di autofinanziamento della costruzione e gestione	Adatta per porti privati o con logica imprenditoriale	Adatta per associazioni senza fine di lucro

- * Con l'applicazione del coefficiente di fruibilità pari a 0,5 "Usa pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile" oltre a quello previsto per il concessionario se presente.

Regime di delega per Comuni lacuali

5. Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori, o i Comuni possono gestire i porti regionali in base alla delega ricevuta con la L.R. 22/98 e successive integrazioni e modificazioni. In tale caso devono essere applicati i canoni regionali previsti nella "Tabella A CANONI MINIMI PER CONCESSIONI D'ORMEGGI SINGOLI" della presente direttiva e seguite tutte le norme riportate nel regolamento per l'assegnazione degli ormeggi.
6. Questa forma di gestione è riservata ai porti siti in Comuni lacuali.

Gestione diretta comunale

7. In base all'art. 11 comma 3-sexies della L.R. 22/98 i Comuni lacuali possono chiedere di gestire direttamente i porti siti nel proprio territorio con le seguenti specificità:
 - a. L'esenzione dal canone concessorio verso la Regione;
 - b. L'impegno ad eseguire a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c. Finanziare tutte le spese, compresi i nuovi investimenti, con gli introiti provenienti dagli ormeggiatori,
 - d. Determinare le tariffe d'ormeggio in modo libero sulla base di una convenzione con la Regione e il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori che preveda il pareggio economico della gestione nell'arco di validità della concessione.
8. I Comuni possono gestire i porti così affidati mediante «società di servizi», ai sensi del DPR 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni devono in tal caso approvare un regolamento di gestione che dovrà essere vistato dalla Regione per conformità alle norme vigenti. Il Comune rimane unico responsabile verso la Regione.

Concessione maggiore

9. Qualora la costruzione di opere portuali sia richiesta da privati o enti pubblici con finalità privatistiche gli stessi devono formulare istanza di concessione maggiore al Consorzio del Lario e dei Laghi Minori con le procedure indicate nel Regolamento.
10. I canoni sono quelli previsti dalle tabelle della presente direttiva di cui all'articolo 1.

Concessione maggiore con canone agevolato

11. I Comuni, altri enti pubblici e associazioni senza fini di lucro possono chiedere in concessione porti esistenti o aree per costruire nuovi porti con le normali procedure per ottenere concessioni maggiori.
12. A tali enti vengono applicate le agevolazioni previste dalla legge con l'applicazione del coefficiente di fruibilità pari a 0,5 "Uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile" oltre a quello previsto per il concessionario se presente, purché venga garantito un livello di tariffe per gli ormeggi conforme alle finalità sociali implicite in tale tipo di concessioni.

Procedure di concessione

13. Il rilascio di concessioni per aree per la costruzione di nuovi porti turistici o per strutture portuali esistenti rientra nelle procedure per le concessioni maggiori.
14. Il rilascio di concessioni per strutture portuali esistenti avviene sempre tramite forme di evidenza pubblica, salvo il diritto di prelazione del Comune ai sensi della L.R. 22/98 art. 11 comma 3-sexies.
15. La procedura concessoria deve prevedere le seguenti condizioni:
 - a. il porto deve essere esplicitamente previsto dalla programmazione urbanistica a livello provinciale e comunale;

- b. il progetto deve essere sottoposto a procedura di verifica di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 20/1999;
- c. il rispetto dei criteri tecnici successivamente specificati;
- d. non sono ammesse subconcessioni e gestioni da parte di soggetti diversi dal titolare della concessione, se non per attività secondarie e previa autorizzazione.

Criteria di valutazione

- 16.** Oltre a quanto già detto per le concessioni maggiori per gli interventi sui porti bisogna tener presente i seguenti punti di riferimento per una corretta ed efficace programmazione degli interventi:
- a. prioritariamente saranno favoriti la riqualificazione e il potenziamento dei porti esistenti, per garantire il recupero delle funzionalità e l'effettiva fruibilità delle strutture;
 - b. devono essere previsti nel piano di bacino;
 - c. la localizzazione di nuove strutture dovrà evitare di interessare le zone sottoposte a vincoli idrogeologici e idraulici, le zone sensibili per la tutela e valorizzazione delle testimonianze del paesaggio antropico lacuale, le zone ambientali di pregio, le bellezze architettoniche e con siti archeologici.
- 17.** Dal punto di vista tecnico la realizzazione di nuovi porti deve garantire la massima flessibilità e reversibilità delle strutture posate in acqua, onde consentire il ripristino dei luoghi alla scadenza delle concessioni. Sono pertanto privilegiati interventi che prevedano la realizzazione di sistemi di pontili e dighe galleggianti che generalmente ben si armonizzano con lo stato dei luoghi. Queste tipologie costruttive, infatti, hanno ormai raggiunto un alto livello di affidabilità e resistenza ai carichi e alle sollecitazioni dovute all'azione del moto ondoso e alle variazioni dei livelli di piena.

Manutenzione e valorizzazione

- 18.** Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori con la Regione promuove tutte le iniziative per incrementare i finanziamenti pubblici e privati a favore delle strutture del demanio della navigazione interna e annualmente può predisporre una ripartizione dei finanziamenti disponibili. Le iniziative devono essere collocate all'interno di programmi con una visione di bacino, orientati alla valorizzazione e riqualificazione delle dotazioni infrastrutturali e sostenuti da logiche di sistema col fine di migliorare la capacità di offerta di servizi nautici.
- 19.** I Comuni, anche in forma associata, svolgono il ruolo di stazioni appaltanti per la realizzazione delle opere pubbliche legate al demanio della navigazione interna.
- 20.** Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori individua le esigenze di bacino sulla base di un'attenta analisi dei bisogni strettamente collegata alla pianificazione territoriale e nel coordinamento della realizzazione degli interventi approvati.
- 21.** Per un eventuale finanziamento verranno privilegiati in particolare i seguenti interventi in ordine di priorità:
- a. manutenzione straordinaria delle strutture portuali esistenti;
 - b. adeguamento delle strutture esistenti rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche;
 - c. riqualificazione e costruzione di pontili per la navigazione turistica e di linea;

- d. riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per piccole unità di navigazione;
- e. realizzazione di strutture e impianti per migliorare i servizi alla navigazione quali, rimozione rifiuti, acque di sentina, rifornimenti di acqua potabile e energia elettrica, rifornimento carburante, ecc;
- f. realizzazione di nuove strutture.

Assegnazione degli ormeggi

- 22.** I criteri per l'assegnazione degli spazi acquei nei porti e approdi sono stabiliti dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori come previsto dagli articoli 11, 17, 18 e 19 del regolamento.